

**ATTO N. DCR 32**

**DEL 04/02/2025**

## **DECRETO**

**OGGETTO:** REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DEL BELLYBOAT NELLE ACQUE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### **IL CONSIGLIERE DELEGATO**

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3-4 ottobre 2021, Stefano Lo Russo è stato proclamato il 27 ottobre 2021 Sindaco di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino.

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 143/2024 del 9 maggio 2024 con cui sono state al consigliere Alessandro Sicchiero le deleghe amministrative ad "Ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela flora e fauna, parchi e aree protette, sistema informativo e provveditorato e servizi generali".

Considerato che il consigliere Sicchiero, in qualità di consigliere delegato alla Tutela fauna e flora, assolve alle funzioni di presidenza del Comitato consultivo pesca metropolitano.

Vista la L.R. 37/2006 art. 3 comma 3 secondo cui le Province, sentito il Comitato Consultivo Pesca, vietano temporaneamente l'attività di pesca, anche per singole specie, su tutti o parte degli ambienti acquatici di competenza o loro porzioni.

Visto il DPGR 1/R del 10 gennaio 2012 art. 3 comma 4) "Individuazione delle acque per l'esercizio della pesca" che definisce i contesti territoriali in cui le Province possono vietare l'esercizio della pesca.

Vista la LR 37/2006 art 20 comma 5 che dispone il divieto di esercizio della pesca non professionale da natanti.

Ritenuto che la *ratio* dell'art. 20 comma 5) della LR 37/2006 consista nell'evitare che il pescatore possa acquisire un indebito vantaggio per la cattura della fauna ittica potendosi portare in aree che sarebbero precluse alla sua azione piscatoria in assenza di un natante, indipendentemente dal fatto che questo sia provvisto o meno di remi e della lunghezza dello scafo.

Atteso che il bellyboat, ancorchè non definibile natante perchè sprovvisto di remi, è un mezzo da diporto composto da una o più camere d'aria che fungono da scafo tra le quali trova alloggio il pescatore che si

muove nel corpo idrico grazie alla propulsione delle pinne.

Datto che il bellyboat quindi permette al pescatore, alla stregua di un natante, di raggiungere aree di laghi e fiumi viceversa preclusi all'azione piscatoria con un impatto rilevante sulla fauna ittica nonché sull'ornitofauna nidificante sulle sponde o nei canneti.

Ritenuto quindi di regolamentare l'uso di questo dispositivo disponendone la liceità di utilizzo solo in ambienti fluviali in cui, per le caratteristiche della fauna ittica presente, delle sponde e degli alvei, il bellyboat non rappresenti un elemento di criticità per la conservazione della fauna ornitica e ittica.

Dato atto che il Comitato consultivo pesca provinciale, interrogato sul tema, ha elaborato una proposta di regolamentazione dell'uso del bellyboat che è stata discussa e approvata nella seduta del 14/1/2025, la quale prevede che l'uso del dispositivo debba essere vietato in tutte le acque del reticolo idrografico della Città metropolitana, salvo che:

- a) sui laghi di Viverone, Grande di Avigliana, Candia, Alice superiore
- b) sui laghi di Ivrea (Lago Sirio, Lago di Campagna, Lago di San Michele, Lago Pistono, Lago Nero);
- c) sul fiume Po dalla confluenza Banna a valle fino al Chisola.

Ritenuto che la proposta consenta di contemperare l'interesse alla tutela della fauna ornitica e ittica e la pratica della pesca a spinning e che quindi possa essere adottata al fine di regolamentare l'uso del bellyboat.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore dell'Area Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 48 comma 1 dello Statuto Metropolitano.

Visti gli art 16 e 48 dello Statuto Metropolitano.

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elena Di Bella, Dirignete dell'Unità specializzata Tutela Fauna e Flora, la quale ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino nei confronti dei destinatari del presente atto;

Visti:

- l'art. 134, comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ritenuta l'urgenza;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

## **DECRETA**

1. di disporre un divieto generalizzato di uso del bellyboat per la pesca nelle acque del reticolo idrografico

della Città metropolitana;

2. di disporre una deroga a tale divieto, ove non confliggente con le misure di conservazione della Rete Natura 2000 o con diritti di privati, esclusivamente nelle acque:

- dei laghi di Viverone, Grande di Avigliana, Candia, Alice superiore;
- dei laghi di Ivrea (Lago Sirio, Lago di Campagna, Lago di San Michele, Lago Pistono, Lago Nero);
- del fiume Po dalla confluenza Banna a valle fino al Chisola come indicate nella cartografia allegata per farne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che qualora il bellyboat sia utilizzato per la pesca in contesti diversi da quelli in cui è prevista la deroga di cui al punto 2) tale condotta comporta l'irrogazione della sanzione prevista all'art. 26 c.1 lett. e) per la violazione alle disposizioni relative all'esercizio della pesca, tempi, quantità, misure, attrezzi e modalità;

4. di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile, non comportando oneri di spesa ulteriori, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

6. di dichiarare l'insussistenza di conflitti di interesse da parte del responsabile di procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino nei confronti dei destinatari del presente atto;

7. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs del 14/03/2013, n. 33.

Torino, 04/02/2025

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

**LA DIRIGENTE**  
Claudio Coffano per Elena Di Bella

Si esprime parere aggiuntivo favorevole sulla regolarità tecnica.

**LA DIRIGENTE**  
Claudio Coffano per Elena Di Bella

**IL CONSIGLIERE DELEGATO**

Alessandro Sicchiero

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. bellyboat\_fiume\_PO.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento